

## Comunicato stampa

# Novità legislative in vigore dal 1. gennaio 2017 e adeguamenti di prassi

Bellinzona, 22 dicembre 2016

**Il Dipartimento delle finanze e dell'economia riassume le principali modifiche legislative in vigore a partire dal 1. gennaio 2017, nonché alcuni adeguamenti di prassi.**

- **Adeguamenti della legge tributaria in ambito immobiliare**

A fronte di cambiamenti della giurisprudenza del Tribunale federale e della Camera di diritto tributario, nonché di prassi interne già applicate, si è reso necessario allineare la nostra legislazione di conseguenza:

- È recepita la possibilità di computare sull'utile immobiliare imponibile le perdite aziendali accertate del medesimo periodo fiscale o le perdite riportate ancora computabili subite da persone fisiche con attività lucrativa indipendente o da persone giuridiche che hanno un'appartenenza personale o economica nel Cantone (art. 134a LT).
- Il nuovo valore di stima di un immobile avrà valenza d'ora in poi a partire dalla data di entrata in vigore della stima decretata dal Consiglio di Stato, anche nel caso in cui il contribuente dovesse aver impugnato la decisione di stima. Ciò al fine di evitare abusi o disparità di trattamento tra chi interpone reclamo e chi non lo fa (art. 42 cpv. 1 LT).
- Per questioni di armonizzazione verticale tra diritto federale e cantonale, è stata introdotta una disposizione che prevede, per le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone, l'assoggettamento delle stesse in virtù della loro appartenenza economica qualora esercitino un'attività di commercio di immobili siti nel Cantone (art. 3 cpv. 1 lett. d LT).
- È stata aggiunta una disposizione che rende responsabili solidalmente compratori e venditori di immobili siti nel Cantone, per un importo fino a concorrenza del 3% del prezzo di acquisto, anche per le imposte dovute da un commerciante per le attività di commercio di immobili quando quest'ultimo non ha domicilio fiscale in Svizzera (art. 12 cpv. 3 lett. c LT).
- È stata abrogata la norma che prevede che il capitale proprio imponibile minimo per una società immobiliare non può essere inferiore ad un quinto (20%) del valore totale di tutti gli attivi di bilancio. A partire dal 1. gennaio 2017 il capitale proprio imponibile di una società immobiliare sarà determinato tramite le medesime regole applicabili alle altre società (art. 82 LT).

- **Adeguamenti della legge tributaria cantonale** (artt. 266 cpv. 4, 267 cpv. 1 e 2, 269 cpv. 1, 272 cpv. 1 e 2, 321 cpv. 1 LT ) **alle disposizioni generali del Codice penale svizzero (CPS) in ambito di prescrizione dell'azione penale**

- Si è resa necessaria una revisione completa dei termini di prescrizione dell'azione penale, incluso il diritto penale fiscale accessorio. La nuova normativa dettata dal CPS non prevede infatti più alcuna sospensione o interruzione della prescrizione, né termini relativi o assoluti, bensì dei termini unici di prescrizione a seconda del tipo di reato, qui riassunti sotto forma tabellare:

Infrazione	Nuovi termini di prescrizione
Violazione di obblighi procedurali (art. 174 LIFD, art. 55 LAID)	3 anni
Sottrazione d'imposta consumata (art. 175 LIFD, art. 56 cpv. 1 LAID)	10 anni
Tentativo di sottrazione d'imposta (art. 176 LIFD, art. 56 cpv. 2 LAID)	6 anni
Dissimulazione o distrazione di valori successori nella procedura d'inventario (art. 178 LIFD, art. 56 cpv. 4 LAID)	10 anni
Frode fiscale (art. 186 LIFD, art. 59 LAID)	15 anni
Appropriazione indebita d'imposte alla fonte (art. 187 LIFD, art. 59 LAID)	15 anni

- La revisione ha altresì comportato, come corollario, la necessità di allineare i termini di prescrizione del diritto di tassare per l'imposizione sugli utili immobiliari della LT con i termini validi per le altre imposte ordinarie, vale a dire 5 anni dalla fine del periodo fiscale, conformemente all'art. 47 LAID (art. 193 cpv. 1 e 5 LT).

- **Modifica dell'art. 180 cpv. 2 LT relativo all'organizzazione tributaria**

È stata ancorata nella legge la facoltà espressa della Divisione delle contribuzioni di emanare delle disposizioni regolanti la trasmissione di dati fiscali tra autorità e contribuente non solo in forma cartacea, bensì anche in forma elettronica. È inoltre stata conferita all'autorità fiscale la competenza per regolare la conservazione e la distruzione di tali dati.

- **Adeguamento dell'importo forfetario cantonale per la deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al lavoro**

- A seguito della votazione popolare del 9 febbraio 2014, con la quale il popolo svizzero ha accolto il progetto sul finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF), il 1. gennaio 2016 è entrata in vigore una modifica della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) che prevede, nell'ambito della tassazione dei dipendenti, una limitazione nella deduzione delle spese di trasporto per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro ad un massimo annuo di franchi 3000.--
- Quest'ultima limitazione prevista a livello federale non è stata ripresa dal Cantone Ticino, che si è limitato ad adeguare, per l'anno fiscale 2017, l'importo forfetario concesso per ogni chilometro percorso in automobile a cts. 60 (**art. 3 cpv. 2 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valevole per il periodo fiscale 2017**).
- Per quanto attiene ai dipendenti che usano il veicolo aziendale per le loro trasferte private, è necessario quantificare il vantaggio economico relativo alla tratta domicilio-luogo di lavoro, affinché sia possibile determinare la parte imponibile eccedente il limite di franchi 3000.-- già a partire dal periodo fiscale 2016. A questo proposito, allo scopo di permettere al singolo contribuente un corretto calcolo del

vantaggio economico netto, il datore di lavoro deve indicare alla cifra n. 15 "Osservazioni" del certificato di salario 2016 l'eventuale quota di "servizio esterno". Maggiori informazioni al riguardo sono ottenibili accedendo alla seguente pagina Internet della Divisione delle contribuzioni:

<http://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/informazioni/uso-privato-del-veicolo-aziendale/>

- **Riparto dell'imposta sugli utili immobiliari tra Cantone e Comuni (art. 140 LT)**

È stata abolita la norma che prevede il riversamento di una quota del gettito di imposta ai Comuni di situazione dei fondi.

- **Tassi di interesse remunerativi per l'anno fiscale 2017**

I tassi di interesse remunerativi su rimborso delle somme riscosse in eccedenza sono stati portati allo 0.25%, mentre quelli relativi ai pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di imposte non dovute, o dovute solo in parte, sono stati fissati allo 0.10% (v. **Tabella riassuntiva del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali valevole per il 2017**).

- **Circolare 28/2016 Minimi previsti per l'invio degli incarti all'ufficio procedure speciali nei casi di sottrazione o tentativo di sottrazione di sostanze e/o reddito**

Si tratta di una nuova circolare, che regola la procedura semplificata per casi denominati "bagattella", ossia casi di sottrazione o tentativo di sottrazione considerati di lieve entità ad opera di persone fisiche. In questi casi, competenti per evadere i casi bagattella sono direttamente gli Uffici circondariali di tassazione competenti per l'emissione della notifica di tassazione dell'ultimo anno ancora pendente e non, come di regola, l'Ufficio procedure speciali. Il recupero delle imposte non prelevate nei periodi fiscali non ancora prescritti, e dell'eventuale multa forfettaria, è pertanto effettuato congiuntamente ai redditi accertati per l'ultimo periodo fiscale ancora aperto.

- **Circolare 17/2016 (aggiorna la circolare 17/2009) Vincite alle lotterie e a manifestazioni analoghe**

A seguito dell'entrata in vigore, il 1. gennaio 2016, delle nuove disposizioni della LT inerenti all'imposizione delle vincite alle lotterie, si è reso necessario aggiornare la relativa circolare di applicazione, la quale fornisce i necessari dettagli in ambito di imposta cantonale, comunale, federale e di imposta preventiva.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Dipartimento delle finanze e dell'economia

**Anna Maestrini**, Vicedirettrice della Divisione delle contribuzioni, [anna.maestrini@ti.ch](mailto:anna.maestrini@ti.ch), tel. 091/814 39 58